

Bruxelles, 15 giugno 2026  
(OR. en)

10638/26

ENT 154  
MI 650  
COMPET 782  
TRANS 426  
ENV 749  
IND 421  
DELECT 101

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 9 giugno 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2026) 3144 final

---

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.6.2026 che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3144 final.

All.: C(2026) 3144 final



Bruxelles, 9.6.2026  
C(2026) 3144 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 9.6.2026**

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente regolamento modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257<sup>1</sup> al fine di tenere conto degli sviluppi a livello dell'UNECE e, più in particolare, dell'elaborazione di un nuovo regolamento ONU contenente disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni. Tale nuovo regolamento ONU n. 179 rappresenta un'evoluzione del preesistente regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 e rispecchia lo stato dell'arte in questo settore basandosi sui risultati più recenti ottenuti dal PMP (Particle Measurement Programme) sotto l'egida del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29).

In tale contesto è necessario modificare l'allegato III, tabella 4, del regolamento (UE) 2024/1257, che attualmente fa riferimento al regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 sulle emissioni dai freni per i veicoli delle categorie M<sub>1</sub> ed N<sub>1</sub>, affinché faccia riferimento al nuovo regolamento ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento ONU.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Nella fase preparatoria del presente atto, la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con i portatori di interessi e gli Stati membri in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutesi il 3 dicembre 2025 e il 25 marzo 2026, durante le quali il progetto ha ottenuto un ampio sostegno. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri per i veicoli a motore (MSEG-MV), tenutasi il 28 aprile 2026.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 20 marzo 2026 al 17 aprile 2026, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, 16 portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1257.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GUL, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2026

## **che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257 contiene una tabella riguardante le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni (tabella 4). In tale tabella le condizioni di prova per i veicoli leggeri attualmente impongono che le prove siano effettuate secondo il regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri<sup>3</sup>.
- (2) I più recenti progressi e sviluppi tecnologici trovano riscontro nel nuovo regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri<sup>4</sup>. Essi si basano sui dati raccolti nell'ambito delle prove relative ai freni "Euro 7" e comprendono in particolare un'ulteriore armonizzazione e miglioramento dell'ambiente di prova, la misurazione ad alta precisione del PM10, del PM2.5 e del numero di particelle, le prove relative alle nuove tecnologie quali freni dotati di filtri passivi o attivi per la riduzione delle emissioni e il calcolo delle emissioni dei freni per l'intero veicolo. È pertanto opportuno modificare la prescrizione di cui all'allegato III, tabella 4, del regolamento (UE) 2024/1257 al fine di sostituire il riferimento al

---

<sup>2</sup> GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>.

<sup>3</sup> ECE/TRANS/WP.29/2025/84, <https://unece.org/sites/default/files/2025-06/ECE-TRANS-WP.29-2025-84e.pdf>.

<sup>4</sup> Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).

regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 con un riferimento al regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.

- (3) Considerando che il regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni copre in modo esaustivo le categorie di veicoli leggeri, il presente regolamento dovrebbe allinearvisi per armonizzare efficacemente le norme e dovrebbe applicarsi ai veicoli delle categorie M<sub>1</sub> ed N<sub>1</sub>, nonché ai veicoli Euro 7ext, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1257,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.6.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*